

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE pianificazione TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza	
Servizio finanza locale	finanza.locale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 472 fax + 39 0432 555 578/419 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 1893/5.1.3

Udine, 10 febbraio 2009

Ai Presidenti delle Province della Regione

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Ai Presidenti delle Comunità montane

LORO SEDI

All'A.N.C.I. Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia
Piazza XX settembre, 2

33100 UDINE

All'U.P.I. Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia
Piazza XX settembre, 2

33100 UDINE

All'UNCEM, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia,
Via Carnia Libera

33028 TOLMEZZO

Oggetto: Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, articolo 12. Norme per il concorso delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anno 2009. Comunicazione

Si desidera informare che la Giunta regionale ha approvato, nella seduta del 29 gennaio 2009 la deliberazione n. 211 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 23 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17. L'atto deliberativo dispone la tempistica per il monitoraggio sul patto di stabilità ed approva la relativa modulistica, completando in tal modo le disposizioni previste nella legge finanziaria regionale per l'anno 2009.

Di seguito viene data esplicitazione dei contenuti delle disposizioni normative che definiscono in via esclusiva le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, con l'aggiunta di alcuni chiarimenti e precisazioni di carattere operativo.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

➤ **ENTI DESTINATARI**

Il patto di stabilità interno si applica obbligatoriamente alle province, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ed alle comunità montane.

Per i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti l'adesione al patto di stabilità è facoltativa.

La scelta può essere operata di anno in anno e viene formulata all'atto della compilazione dei prospetti nel sistema web finanza locale entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

Gli enti che scelgono di aderire al patto di stabilità non sono assoggettati alle disposizioni relative al contenimento della spesa di personale per gli enti non soggetti al patto (articolo 12, commi 28 e 29, della legge regionale 17/2008).

Si ritiene di dover sottolineare che tale scelta, non rivestendo carattere meramente tecnico ma avendo rilievo sull'attività programmatica e di gestione dell'ente, deve essere supportata da un atto di indirizzo quantomeno da parte dell'organo esecutivo dell'ente.

Riferimenti demografici

Ai fini del concorso dei comuni agli obiettivi del patto di stabilità e crescita, la popolazione cui fare riferimento è quella risultante, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla "Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile" (Istat/Posas) individuata da programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

➤ OBIETTIVI DA RISPETTARE

In base alle disposizioni previste dalla legge finanziaria regionale due sono gli obiettivi che gli enti devono rispettare:

- 1) conseguimento dell'equilibrio economico;
- 2) riduzione del rapporto tra il debito dell'ente ed il prodotto interno lordo nazionale.

1. CONSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO

Gli enti devono conseguire l'equilibrio economico previsto dall'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

L'equilibrio economico si ottiene:

$$\text{ENTRATE CORRENTI} \geq (\text{SPESE CORRENTI} + \text{RATE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI} + \text{RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEBITI PLURIENNALI})$$

Province e Comuni:

Entrate correnti: Titoli I, II e III del bilancio;

Spese: titolo I e titolo III (al netto degli interventi 1 e 2) del bilancio.

Comunità montane:

Entrate correnti: Titolo I e II del bilancio

Spese: titolo I e titolo III (al netto degli interventi 1 e 2) del bilancio.

Per la classificazione si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 (Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali).

Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico vengono apportati i seguenti correttivi:

a) vengono sommati alle entrate i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia) iscritti al Titolo IV dell'entrata e destinati al finanziamento di spese correnti;

b) vengono detratte dalle spese correnti:

⇒ le spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative applicato alla parte corrente del bilancio;

⇒ le spese finanziate con avanzo non vincolato applicato alla parte corrente del bilancio sostenute per:

- il pagamento di oneri contrattuali arretrati per il personale;
- copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da accordi transattivi;

⇒ le spese non ripetitive di parte corrente finanziate con avanzo non vincolato sostenute nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 267/2000.

⇒ le spese connesse all'estinzione anticipata di mutui.

L'equilibrio di cassa, sia in sede preventiva che consuntiva, viene determinato:

a) dalla differenza fra le riscossioni ed i pagamenti di parte corrente relativi ai Titoli di entrata e di spesa come sopra specificati, riferiti alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;

b) in alternativa al procedimento indicato al punto a), il dato relativo alle riscossioni allocate al Titolo II dell'entrata per le province ed i comuni, ovvero al Titolo I per le comunità montane, nonché alle riscossioni per l'addizionale Irpef, per il rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari e per il trasferimento statale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, può essere conteggiato in misura pari agli accertamenti di competenza, qualora più favorevole. Il calcolo può essere operato sulle singole fattispecie di entrata anche in maniera disgiunta.

2. RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PRODOTTO INTERNO LORDO

Gli enti devono ridurre il rapporto tra il proprio debito ed il prodotto interno lordo nazionale. Tale riduzione è differenziata sulla base della tipologia di ente e della classe demografica come di seguito specificato:

a) per le province, ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il rapporto è ridotto annualmente rispetto a quello in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

b) per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il rapporto, calcolato al 31/12/2006 è ridotto nel triennio 2007-2009; pertanto la riduzione verrà valutata al 31/12/2009;

c) per i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti, che hanno volontariamente aderito al patto di stabilità, e le comunità montane, la riduzione del rapporto rispetto all'anno precedente, costituisce indirizzo di carattere generale.

Valori del prodotto interno lordo nazionale

I valori del PIL nazionale da considerare sono quelli desunti dal Documento di programmazione economico e finanziaria e dalla Relazione Previsionale e Programmatica, approvati annualmente dal Consiglio dei Ministri e comunicati da ultimo con nota prot. 18794/1.2.9 dd. 4 dicembre 2008, inviata a cura di questo Servizio a tutti gli enti locali. Ad ogni buon conto si riportano gli ultimi dati per il periodo 2008 – 2011 espressi in milioni di euro:

- **2008:** euro 1.594.560

- **2009:** euro 1.640.242
- **2010:** euro 1.687.885
- **2011:** euro 1.741.254
- **2012:** euro 1.800.558
- **2013:** euro 1.863.041

Per l'anno 2008, i valori del PIL (anni 2007 e 2008) utilizzati per il calcolo del rapporto debito/Pil nel modello 1 (con i dati di previsione) verranno mantenuti anche per la determinazione del rapporto nel modello 2 (con i dati di consuntivo) e sono quelli comunicati da questa Direzione con nota prot. n.5503/5.1.3 del 25 marzo 2008.

Per l'anno 2009 invece verranno utilizzati i nuovi valori del PIL, come sopra comunicati, che verranno mantenuti anche per la determinazione dei risultati a consuntivo. I comuni che conseguono l'obiettivo di riduzione nel triennio e che sono tenuti, per l'anno 2009, alla compilazione anche del modello 5 con i dati a rendiconto, cumulati per il triennio, utilizzano quale valore del Pil per l'anno 2006, quello comunicato con nota prot. n. 6666/5.1.3 del 20 aprile 2007 (valore del Pil 2006: 1.468.646).

Dal calcolo del rapporto per ottenere un risultato significativo è necessario rappresentare un valore che evidenzi almeno due cifre decimali diverse da zero.

Determinazione dello stock di debito

Ai fini della determinazione del debito sono operate le seguenti esclusioni:

- a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea, e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso. Per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;
- b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui ai commi 37 e seguenti dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2001) e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica nella misura del 50% e per interventi a tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella misura del 50%. Nel caso in cui tali tipologie di mutui beneficino anche di contributo ai sensi della lettera a), l'importo da portare in detrazione ai fini del patto sarà quello proporzionato al contributo ed il 50% della parte che rimane in carico all'ente. (Ad esempio se l'ente riceve su un mutuo di 100 euro una contribuzione di 60 euro può detrarre 60 euro e il 50% dei 40 euro che rimangono a suo carico: in totale 80 euro);
- d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione.

Gli accordi di programma tra Regione ed enti locali, per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale, possono prevedere che l'indebitamento a carico degli enti locali venga imputato, ai fini del perseguimento dell'obiettivo posto dal presente articolo, su più annualità, per un massimo di tre.

Enti esonerati dall'obbligo di riduzione del rapporto debito/Pil

Gli enti per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno è inferiore al 40% del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo

esercizio per le province e i comuni ovvero dei primi due titoli per le comunità montane, sono esonerati dall'obbligo di ridurre il rapporto debito/Pil. L'esonero vale fino al raggiungimento di tale soglia.

Gli enti che si avvalgono di tale esonero devono comunicarlo al Servizio finanza locale entro la data fissata per la compilazione dei modelli (28 febbraio).

Laddove l'importo relativo al rimborso della quota capitale non sia iscritto nel Titolo III della spesa perché effettuato direttamente dal soggetto che ha concesso il contributo, ai fini del patto, la relativa voce Q deve essere espressa per intero, se il mutuo è stato evidenziato nello stock di debito.

Tra le tipologie di voci da detrarre dalla Q lorda sono state inserite anche le riduzioni di mutui e prestiti da altre cause (esempio: riduzione di mutui contratti negli anni precedenti e non qualificabili come rimborso di quote capitale).

Ai fini della compilazione dei modelli 1, 2 e 5 relativi al calcolo del rapporto debito/Pil, non rilevano tra i debiti pluriennali quelli nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime.

Si ricorda che nella compilazione della parte sinistra dei modelli 1 e 2 lo stock di debito finale ai fini del patto dell'anno precedente (debito al 31/12 anno in corso) deve essere riportato quale stock di debito iniziale dell'anno successivo (debito al 31/12 anno precedente), sempre ai fini del patto e che tale importo diverge di fatto da quello indicato nel conto del patrimonio, poiché deriva dai conteggi operati negli anni precedenti.

Nella parte destra dei modelli 1 e 2 viene rilevata invece la consistenza dello stock di debito effettivo dell'ente, non soggetto a riduzioni ai fini del patto, il cui importo dovrebbe corrispondere a quello riportato nel conto del patrimonio.

Gli importi presenti nel prospetto di sinistra ed in quello di destra necessariamente non coincidono.

Si rammenta che le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 14, della LR 17/2008, costituiscono un primo indirizzo di carattere generale per la revisione dell'obiettivo di riduzione del rapporto debito/Pil per il prossimo triennio e che troveranno definizione in apposito atto deliberativo. Non si applicano, pertanto all'anno 2009.

➤ **SANZIONI**

Mancato conseguimento dell'obiettivo relativo all'equilibrio economico in termini di competenza e della riduzione del rapporto debito/prodotto interno lordo

In tal caso, risultante dalla verifica effettuata dall'organo di revisione, gli enti:

1. non possono procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Il divieto opera per assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato, restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni obbligatorie di categorie protette;
2. non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di riduzione del rapporto debito/Pil.

Le sanzioni operano anche per il mancato raggiungimento di uno solo dei due obiettivi.

Mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di cassa

Nel caso di mancato conseguimento anche dell'equilibrio economico di cassa gli enti, in aggiunta alle sanzioni sopra previste, non possono applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, nell'anno successivo, ad eccezione delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la copertura di debiti fuori bilancio.

Nel caso in cui gli enti non rispettino esclusivamente l'equilibrio economico di cassa verrà applicata solo la sanzione connessa all'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per i quali l'obiettivo della riduzione del rapporto debito/prodotto interno lordo viene valutata nel triennio, le penalizzazioni, nel caso di mancato raggiungimento esclusivamente di tale obiettivo, scatteranno alla fine del triennio (quindi nel 2010).

Rimangono ferme le altre sanzioni nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio economico.

Per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e le comunità montane che hanno aderito alle regole del patto di stabilità, si applicano solo le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio economico di competenza e/o di cassa.

Le sanzioni si applicano anche in caso di mancato rispetto del patto per l'anno 2008. Il caso di mancato invio della certificazione a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto, con conseguente applicazione delle sanzioni sopra previste.

➤ MONITORAGGIO

Entro il 28 febbraio le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e le Comunità montane, inviano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale, i modelli di cui agli allegati 1 e 3 indicanti l'ammontare del debito e l'equilibrio economico in sede di previsione.

Entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, e comunque non oltre il 31 luglio, le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, inviano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale, i modelli di cui agli allegati 2 e 3, con i dati del rendiconto. I comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti che conseguono l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/Pil nel triennio, compilano a rendiconto anche il modello 5, con i dati cumulati per il triennio.

E' stato, pertanto, eliminato l'obbligo dell'invio dei dati a preconsuntivo entro il mese di marzo, a valere già per il consuntivo dell'anno 2008.

I comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, che hanno aderito alle regole del patto di stabilità, provvedono esclusivamente all'invio dei modelli 1 e 3 con i dati di previsione nonché 2 e 3 con i dati a consuntivo, entro le scadenze specificate e non sono tenuti al monitoraggio semestrale.

Sono tenuti all'invio anche dei modelli riguardanti il debito sebbene l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/Pil sia solo consigliato.

L'invio si intende operato con l'inserimento dei dati nel "sistema web finanza locale".

Nel modello 3 la casella relativa a "pagamenti in conto residui per spese finanziate negli anni precedenti con avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 10, lettera b), punti 1, 2 e 3, LR 17/2008", viene compilata, solo per la parte cassa, conteggiando eventuali pagamenti a residui su spese impegnate negli anni precedenti e finanziate con avanzo come sopra specificato.

Nelle precedenti caselle vanno invece inseriti gli importi delle spese impegnate e pagate nell'anno corrente e finanziate con avanzo di amministrazione.

Monitoraggio semestrale

Le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, trasmettono semestralmente alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale, entro rispettivamente il 31 luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e di cassa utilizzando il modello di cui all'allegato 4. I semestri scadono rispettivamente il 30/06 e il 31/12.

Anche per l'invio dell'allegato 4 relativo all'ultimo trimestre del 2008 la scadenza è confermata al 28 febbraio 2009.

In occasione dei monitoraggi infrannuali, viene verificata, da parte del Servizio finanziario degli enti, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal regolamento. In caso di difformità l'ente è tenuto a fornire chiarimenti con nota che deve pervenire alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio finanza locale, entro trenta giorni dalla fine di ogni periodo di riferimento.

E' quindi necessario che i valori degli stanziamenti di bilancio consentano il raggiungimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico; in caso contrario ne deve essere data giustificazione.

Non è necessario invece chiarire i motivi per i quali nelle colonne relative alla competenza e alla cassa non si ottenga l'equilibrio perché è molto probabile che in corso d'anno si verifichino dei disallineamenti tra accertamenti ed impegni e tra riscossioni e pagamenti; è necessario che l'equilibrio sia garantito alla chiusura dell'esercizio, quindi presumibilmente nell'ultimo trimestre ed in ogni caso in sede di rendiconto di gestione.

Nel caso si dovessero riscontrare degli errori materiali nei dati rilevati dal sistema web, è possibile effettuare una nuova trasmissione entro un mese dalle scadenze massime previste per l'invio dei modelli a preventivo ed a consuntivo (quindi rispettivamente 31 marzo e 31 agosto). Per i monitoraggi semestrali i termini sono 31 agosto dell'anno di riferimento e 31 marzo dell'anno successivo.

La procedura da seguire è la seguente:

- 1) contattare il Servizio finanza locale per concordare eventuali modifiche;
- 2) chiedere all'Insiel l'abilitazione alla modifica dei modelli già trasmessi ufficialmente alla Regione;
- 3) inviare comunicazione formale al Servizio finanza locale, sottoscritta dal responsabile del Servizio finanziario e dall'organo di revisione.

➤ VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione:

- a) certifica il contenuto dei modelli predisposti dagli enti in sede di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione.

Per la certificazione da produrre in sede di previsione è stato inserito un modello nel sistema web finanza locale che i revisori devono sottoscrivere e inviare alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale; non è previsto alcun modello per la certificazione che il revisore dovrà inviare a consuntivo (il cui contenuto rimane a discrezione dell'organo di revisione stesso).

- b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;
- c) verifica il raggiungimento degli obiettivi dandone comunicazione alla Direzione centrale

pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, da parte dell'organo consiliare;
d) verifica, in occasione dei monitoraggi, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal regolamento:

Non sono necessarie certificazioni infrannuali.

➤ **OBBLIGHI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA**

La Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza è tenuta a:

- a) raccogliere tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali ed istituire apposita banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno, anche mediante rilevazioni statistiche.
- b) inviare i prospetti riepilogativi del conseguimento degli obiettivi da parte degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, e alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, al Consiglio delle Autonomie Locali – Udine, alle sedi regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell'Unione Province Italiane e dell'Unione nazionale Comunità ed Enti montani, a fini conoscitivi.
- c) trasmettere alla Corte dei conti, ai fini dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in relazione al patto di stabilità, i dati dalla stessa richiesti.

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ

Gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità non devono superare nel triennio 2009-2011 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente corrispondente al 35%. Per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni turistici come individuati dall'articolo 11, comma 6, lettera d), LR 17/2008, il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non deve superare il 40%. Per determinare il valore della spesa corrente si tiene conto del Titolo I; per determinare il valore della spesa di personale si tiene conto dell'intervento 1 del titolo I della spesa corrente.

Gli enti che superano la percentuale di cui sopra adottano misure gestionali coerenti con l'obiettivo di riduzione del rapporto motivando preventivamente ogni operazione di politica del personale. Si richiama l'attenzione degli enti alla rilevanza di una corretta logica programmatica ai fini del rispetto della norma in questione.

Per il solo anno 2009 gli enti che presentano una media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nel triennio 2005-2007 superiore al 50% non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con qualsiasi tipologia di contratto.

Per determinare il rapporto previsto tra spesa di personale e spesa corrente alla fine del triennio si tiene conto di quanto segue:

- a) vengono escluse le spese di personale connesse al pagamento di emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e quelle derivanti da rinnovi contrattuali che dovessero intervenire nel triennio 2009-2011;
- b) non rilevano le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative:
 1. all'adeguamento degli standard organizzativi minimi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale;
 2. al servizio sociale dei comuni sostenute dai comuni individuati quali "enti gestori" del

Servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

3. alle quote obbligatorie delle categorie protette.

Tale disposizione impone quindi la sterilizzazione delle tipologie di spese sopra specificate sia dal numeratore che dal denominatore.

ENTI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ

Per l'anno 2009, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, fermo restando che l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2007. Gli enti che nel corso dell'anno 2008 hanno già dato avvio ad assunzioni potranno conteggiare le cessazioni intervenute nel 2007 solo se non già sostituite.

La spesa di personale cui fare riferimento si riferisce all'intervento 1, del titolo I della spesa, compreso quanto corrisposto al segretario.

Le procedure di mobilità in compensazione tra enti locali del comparto unico sono consentite anche se avvengono nel medesimo esercizio finanziario, purchè venga rispettato il limite di spesa previsto.

Sono ammesse le assunzioni a tempo determinato sempre nel rispetto del limite di spesa.

I Comuni con popolazione uguale od inferiore a 3.000 abitanti possono procedere anche alle assunzioni di personale relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel corso dell'anno 2009.

Sono consentite deroghe, debitamente motivate, al regime assunzionale previsto, purchè siano assicurate entrambe le seguenti condizioni, che si configurano quali parametri di virtuosità:

a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento.

(Esempio: nel caso di un ente fino a 2.999 abitanti il rapporto tra spese di personale e spese correnti, previsto al punto 7) della certificazione dei parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, è del 48%. L'ente risulta virtuoso se ha un rapporto più basso del 15% che corrisponde a circa 40,2%)

b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.

A tal proposito si rammenta che con decreto del Ministero dell'Interno del 9 dicembre 2008 sono stati modificati i rapporti medi dipendenti/popolazione residente per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.

(Esempio: Nel caso di fascia demografica fino a 999 abitanti il rapporto deve essere 1/110. Un dipendente ogni 110 abitanti. Ridurre il rapporto del 20% significa aumentare il denominatore. Pertanto risulterà virtuoso quell'ente che avrà un rapporto pari - con arrotondamenti - a circa 1/139; cioè un dipendente ogni 139 abitanti).

Rimangono escluse le assunzioni di categorie protette per le sole quote obbligatorie.

Il trasferimento di personale tra amministrazioni nell'ambito di forme associative, che diano luogo,

nelle fattispecie previste dalla legge, alla costituzione di piante organiche aggiuntive, può avvenire a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. La presente disposizione si applica anche nei confronti dei “comuni gestori” che non hanno rispettato il patto di stabilità. Le cessazioni di personale non sono conteggiate dall'ente cedente ai fini previsti dalle norme di contenimento della spesa di personale per gli enti non soggetti al patto.

Modalità operative per l'inserimento dei dati nel “sistema web finanza locale”

Si ricorda che dopo l'operazione di inserimento dei dati nel sistema “web finanza locale” è necessario confermare la trasmissione dei dati stessi. In mancanza di conferma, i modelli non risultano trasmessi agli uffici regionali.

Gli importi inseriti nel sistema web devono essere espressi in euro con arrotondamento all'unità di euro.

Il Servizio finanza locale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. A tal fine si comunica che la struttura competente è la Posizione Organizzativa “Patto di stabilità e indennità amministratori”.

I recapiti sono i seguenti: Alessandra Mossenta (delegato responsabile di PO) – tel. 0432/555139, e-mail alessandra.mossenta@regione.fvg.it; sig.ra Donatella Minisini – tel. 0432/555595, e-mail donatella.minisini@regione.fvg.it; sig.ra Laura Zuliani – tel. 0432/555451, e-mail laura.zuliani@regione.fvg.it; dott.ssa Elisa Leita – tel. 0432/555887, e-mail elisa.leita@regione.fvg.it.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio finanza locale
- dott. Salvatore Campo -



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale pianificazione TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza	
Servizio finanza locale	finanza.locale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 558 fax + 39 0432 555 578/419 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 4148/5.1.3

Udine, 17 marzo 2009

Ai Presidenti delle Province della Regione

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Ai Presidenti delle Comunità montane

LORO SEDI

Alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza

TRIESTE

All'A.N.C.I. Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia
Piazza XX settembre, 2

33100 UDINE

All'U.P.I. Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia
Piazza XX settembre, 2

33100 UDINE

All'UNCCEM, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia,
Via Carnia Libera

33028 TOLMEZZO

Oggetto: Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, articolo 12. Norme per il concorso delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anno 2009. Nota integrativa della comunicazione prot. n. 1893/5.1.3 del 10 febbraio 2009.

La presente comunicazione integra la precedente nota del 10 febbraio 2009, ed intende fornire precisazioni e chiarimenti in merito ad alcune questioni di particolare interesse emerse durante gli incontri sul territorio organizzati nei giorni 16, 17, 18, 19 e 25 febbraio in materia di patto di stabilità e contenimento della spesa di personale.

CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL

Come è noto gli enti devono ridurre il rapporto tra il proprio debito e il prodotto interno lordo nazionale. Tale riduzione per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti è calcolata nel triennio 2007-2009.

Si precisa che per tali Amministrazioni rimane confermato lo stesso obiettivo anche nel caso di superamento della soglia dei 15.000 abitanti negli anni 2008 e 2009, rispetto all'anno 2007.

Ai fini della compilazione dei modelli 1 e 2 riguardanti l'ammontare del debito ai fini del patto è necessario fornire alcune precisazioni di carattere operativo.

1. Nei modelli 1, 2, colonna di destra, "ammontare del debito - dati di bilancio" "ammontare del debito - dati a rendiconto", nell'importo indicato alla voce "Q – quota di capitale da rimborsare o rimborsata" verrà automaticamente sommato l'importo riportato alla voce Q6 della colonna di sinistra "Riduzione di mutui e prestiti da altre cause".
2. La voce Q6 "Riduzioni di mutui e prestiti da altre cause" è stata inserita anche nel modello 2, "Ammontare del debito - dati a rendiconto", per l'anno 2008, in modo tale che possano essere evidenziate e conseguentemente sommate alla "Q lorda" le somme relative a riduzione di mutui e prestiti, ancorché nel modello 1 "Ammontare del debito – dati di previsione" non fosse stata prevista tale voce.
3. la voce "Q6, riduzioni di mutui e prestiti da altre cause" sia a preventivo che a consuntivo, (modelli 1 e 2), verrà compilata nei casi in cui vi siano poste relative all'estinzione o alla riduzione di mutui e prestiti che non trovano allocazione a bilancio negli interventi 3, 4 e 5 del titolo III° della spesa.

CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

1. In relazione al disposto dell'articolo 12, comma 25, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, (legge finanziaria regionale per l'anno 2009), che impone il raggiungimento nel triennio 2009-2011 di una percentuale del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non superiore al 35% (40 % per alcune tipologie di comuni), si precisa che il graduale rientro nella percentuale fissata dalla legge, si considera coerente con il raggiungimento dell'obiettivo imposto.
2. Per gli enti non soggetti al patto di stabilità, vengono escluse dall'ammontare della spesa di personale (sia per l'anno 2007 che per l'anno 2009) previsto dal comma 28 dell'articolo 12 della LR 17/2008, le seguenti spese:
 - spese di personale che trovano totale copertura in finanziamenti finalizzati provenienti da enti del settore pubblico e privati ivi compresa, quindi, la provenienza regionale.
 - spese di personale che trovano parziale copertura in finanziamenti come sopra specificati, in misura proporzionale al finanziamento ricevuto. (Esempio in caso di cofinanziamento all'80%, il costo del personale sostenuto per tale iniziativa potrà essere dedotto in misura pari all'80%). E' necessario ribadire, nuovamente, che le spese di personale di cui trattasi debbono essere riferite a personale impiegato esclusivamente per l'attuazione dell'iniziativa specificatamente finanziata.

- spese che riguardano assunzioni di categorie protette per le sole quote obbligatorie per legge.

3. Per gli enti non soggetti al patto di stabilità si ribadisce che per ammontare della spesa di personale si intende intervento 1 (compreso quanto corrisposto al segretario) al quale viene sommata l'Irap. Il dato è di competenza e non di cassa.

Gli obiettivi previsti al comma 28 sono due; uno prevede la possibilità di assunzioni nel caso di cessazioni intervenute nell'anno precedente; il secondo prevede che la spesa dell'anno 2009 non debba superare quella del 2007 anche se non si è dato corso ad assunzioni. Pertanto il secondo obiettivo ha valenza autonoma rispetto al primo.

Il Servizio finanza locale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. A tal fine si comunica che la struttura competente è la Posizione Organizzativa "Patto di stabilità e indennità amministratori".

I recapiti sono i seguenti: Alessandra Mossenta (delegato responsabile di PO) – tel. 0432/555139, e-mail alessandra.mossenta@regione.fvg.it; sig.ra Donatella Minisini – tel. 0432/555595, e-mail donatella.minisini@regione.fvg.it; sig.ra Laura Zuliani – tel. 0432/555451, e-mail laura.zuliani@regione.fvg.it; dott.ssa Elisa Leita – tel. 0432/555884, e-mail elisa.leita@regione.fvg.it.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio finanza locale
- dott. Salvatore Campo -

